

42.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Annunzio)	868	Disegno di legge di conversione n. 831:	
Disegno di legge di conversione n. 813:		<i>(Articolo unico)</i>	863
(Articolo unico)	849	(Articoli del relativo decreto-legge)	863
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	849	(Emendamenti)	864
(Articoli del relativo decreto-legge)	850	(Ordini del giorno)	864
(Emendamenti)	856	Missioni vevolevoli nella seduta del 26 luglio	
Disegno di legge di conversione n. 683:		1994	868
(Articolo unico)	859	Proposta di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	868
(Articoli del relativo decreto-legge)	859		
(Emendamento)	860		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1994,
N. 416, RECANTE DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI
REDDITO DI IMPRESA (813)*

—

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri" »;

alla lettera g), dopo le parole: « lettera b), » sono inserite le seguenti: « dopo le parole: "Tali proventi concorrono a formare il reddito" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la parola: "conseguiti" è sostituita dalla seguente: "incassati" »; e le parole: « sia

comunque utilizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio »;

alla lettera p), il capoverso 6 è soppresso;

alla lettera q), al capoverso 3, le parole: « precedenti articoli » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;

alla lettera r), al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) nel comma 1, lettera b), le parole da: "Tuttavia" fino a: "aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e dopo le parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "o ristrutturazione" »;

alla lettera r) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un

esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati.

2. All'articolo 2426 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.

3. All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) è sostituito dal seguente:

“14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; »;

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere

a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. »;

c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. »;

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; »;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. »;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) se sono iscritte nello stato patrimoniale; »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. »;

3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. »;

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole: « tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa », sono sostituite dalle seguenti: « tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. »;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'am-

montare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. »;

i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Variazioni delle rimanenze »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. »;

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi

nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.»;

5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.»;

l) nell'articolo 60 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.»;

m) all'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli simili emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.»;

5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.»;

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53. »;

n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61. »;

o) nell'articolo 67 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccezione, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziare in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. »;

p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). — 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,

compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66. »;

q) nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. »;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo. »;

2) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

« c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. »;

3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consen-

tita la tenuta della contabilità plurimone-
taria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti. »;

s) dopo l'articolo 103 è inserito il
seguente:

« ART. 103-bis. — (*Enti creditizi e finan-
ziari*). — 1. Alla formazione del reddito
degli enti creditizi e finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, concorrono i compo-
nenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle operazioni "fuori bilan-
cio", in corso alla data di chiusura dell'e-
sercizio, derivanti da contratti che hanno
per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse,
o che assumono come parametro di riferi-
mento per la determinazione della presta-
zione la quotazione di titoli o valute ov-
vero l'andamento di un indice su titoli,
valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è
effettuata secondo i criteri previsti dagli
articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma
3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
A tal fine i componenti negativi non pos-
sono essere superiori alla differenza tra il
valore del contratto o della prestazione
alla data della stipula o a quella di chiu-
sura dell'esercizio precedente e il corri-
spondente valore alla data di chiusura
dell'esercizio. Per la determinazione di
quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine
negoziati nei mercati regolamentati ita-
liani o esteri, l'ultima quotazione rilevata
entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di
titoli, il valore determinato ai sensi delle
lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di
valute, il valore determinato ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21
del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore
determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1
sono poste in essere con finalità di coper-
tura dei rischi relativi ad attività e passi-
vità produttive di interessi, i relativi compo-
nenti positivi e negativi concorrono a
formare il reddito, secondo lo stesso crite-
rio di imputazione degli interessi, se le
operazioni hanno finalità di copertura di
rischi connessi a specifiche attività e pas-
sività, ovvero secondo la durata del con-
tratto, se le operazioni hanno finalità di
copertura di rischi connessi ad insiemi di
attività e passività. A tal fine l'operazione
si considera di copertura quando ha l'o-
biettiva funzione di ridurre o trasferire il
rischio di variazione del valore di singole
attività e passività o di insiemi di attività
e passività. »;

t) nell'articolo 104, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonché le disposizioni dell'articolo 71,
comma 2, e dell'articolo 103-bis. ».

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano a decorrere dal periodo d'im-
posta in corso alla data del 30 dicembre
1993.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
71 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
tiene conto dei fondi di copertura per
rischi su crediti costituiti con accantona-
menti che sono stati fiscalmente dedotti in
periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data del 30 dicembre 1993.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da
quelli indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel
periodo d'imposta in corso alla data del 30
dicembre 1993, hanno adottato criteri di
contabilizzazione delle operazioni « pronti
contro termine » difformi da quelli previsti
negli articoli 56, comma 3-ter, e 61, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'ap-
plicazione di detti criteri. Tuttavia, per la

valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 4, sopprimere le parole: non rappresentate da titoli.

* 2. 1.

Frosio Roncalli.

Al comma 4, sopprimere le parole: non rappresentate da titoli.

* 2. 2.

Paleari.

ART. 2-bis.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 31 è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 38, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico ».

2-bis. 2.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 356, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI PER LA COPERTURA DEI POSTI
VACANTI NELL'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA PENI-
TENZIARIA (683)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229.

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

ARTICOLO 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. È disposto, prevedendo idoneo corso di formazione, con provvedimento dei Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, e di quelle che si determinano nel corso del 1995, l'inquadramento nel

ruolo degli agenti e degli assistenti militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono già utilizzati e che abbiano dato prova di lodevole servizio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 2088 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. 1.

Stanisci, Innocenti, Danieli, Battafarano, Rotundo, Mastroluca, Taurino, Bargone.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1994, N. 429, RECANTE IN-
TERVENTI URGENTI PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
NELLA CITTÀ DI NAPOLI E PER LE ESIGENZE CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA MONDIALE
DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA (831)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono

delegare un proprio rappresentante, nonché da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

3. All'attuazione degli interventi provvede il direttore generale degli affari civili, o un suo delegato.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Le spese relative agli interventi indicati nel comma 1 restano a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994.

6. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato a provvedere inserire le seguenti: in base all'articolo 4 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e per l'importo massimo di 15 miliardi di lire.

1. 4. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: una speciale commissione, *inserire le seguenti:* istituita senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e.

1. 5. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché da due *fino alla fine del periodo.*

1. 1. Turroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: da due magistrati *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dal segretario generale del comune di Napoli e da un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, indicato dal suo presidente.

1. 2. Turroni.

Al comma 4, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

1. 3. Turroni.

Sopprimere il comma 5.

1. 6. La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante « Interventi urgenti per il Palazzo di Giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia »,

impegna il Governo affinché:

sia applicato, per le opere a farsi, il prezzo vigente approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e dalla regione Campania;

siano utilizzate, in futuro, le procedure ordinarie e la scelta delle imprese sia basata sui principi dettati dalla legislazione vigente, al fine di garantire i risultati in piena aderenza alle norme comunitarie e nazionali, che, tra l'altro, tutelano la qualità del prodotto e la sicurezza delle maestranze.

(9/831/1).

Scotto di Luzio, Grimaldi, Sciacca, Lenti, De Angelis, Calvanese.

La Camera,

dato atto che in data 14 aprile 1994 entrava in funzione il Tribunale di Nola, ancorché le carenze strutturali e quelle di organico non consentissero un compiuto e soddisfacente svolgimento dell'attività giudiziaria, che coinvolge circa 600 mila

utenti con un rilevantissimo contenzioso, sia in materia civile che in quella penale;

considerato che a tutt'oggi la situazione non è cambiata, anzi, le denunciate carenze si sono evidenziate ancor di più, proprio per effetto dell'entrata in funzione del Tribunale;

poiché la proposizione di un emendamento al decreto in esame, finalizzato ad un intervento finanziario che risolvesse il problema posto, avrebbe potuto presentare profili di inammissibilità per una probabile disomogeneità, pur potendo la struttura per la vicinanza con Napoli ospitare qualche manifestazione attinente la Conferenza

impegna il Governo

ad attuare solleciti interventi perché siano finanziati i lavori per il completamento dell'immobile — sede del Tribunale di Nola —, onde assicurare il regolare funzionamento di quell'organo giudiziario, di cui, forse troppo frettolosamente, è stata decretata l'entrata in funzione.

(9/831/2).

Cola, Manganelli.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha ritenuto di intervenire attraverso il decreto-legge per il com-

pletamento del palazzo di giustizia di Napoli e che tale provvedimento è adottato anche in vista della conferenza mondiale dei ministri di giustizia che si terrà a Napoli a fine ottobre;

le vicende legate alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia hanno sempre destato gravi dubbi in ordine alla scelta del sito (zona paludosa), all'incendio di una delle torri e a numerose altre scelte;

inoltre per la buona riuscita della conferenza mondiale dei ministri della giustizia occorre prevedere interventi di recupero ambientale anche nell'area limitrofa al palazzo di giustizia;

impegna il Governo

a disporre un'inchiesta ministeriale per accertare le responsabilità connesse alla scelta del sito e alle vicende connesse ai ritardi incredibili nella realizzazione del palazzo di giustizia napoletano;

a prevedere, d'intesa con le autorità regionali e comunali napoletane, interventi di risanamento e riqualificazione dell'area circostante il palazzo di giustizia posto nel centro direzionale onde evitare alle delegazioni straniere partecipanti al convegno mondiale contro la criminalità esperienze dirette di microcriminalità napoletana in prossimità del palazzo di giustizia.

(9/831/3).

Pecoraro Scanio, La Saponara, Grimaldi, Scermino, Turroni.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 26 luglio 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Anedda, Baresi, Ciocchetti, Comino, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Giannotti, Giovanardi, Marano, Maroni, Matteoli, Mirone, Mealli, Meo Zilio, Novelli, Pagano, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Scoca, Segni, Teso, Urbani, Vietti, Zeller.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 25 luglio 1994 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Modifica del comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1992,

n. 212, relativa alla collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale » (1027).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

GRIMALDI ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare » (1007) (*Parere della I Commissione*).